



**DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE,
FINANZIARE E LOGISTICA**

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75, PER LA PROGRESSIONE DALLA SECONDA AREA ALLA TERZA AREA, FASCIA RETRIBUTIVA F1, PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA GIURIDICO CONTENZIOSO, INDETTA CON DECRETO N. 824 DEL 15 DICEMBRE 2020

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 di attuazione del decreto legislativo n. 149/2015, registrato alla Corte dei conti il 09/06/2016 al n. 1577, concernente le "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro";

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 149/2015 in base al quale è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro il personale di ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come individuato dalla lettera b) del comma 6 del medesimo articolo 6;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del decreto legislativo 149/2015 sopra menzionato stabilisce che al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro si applica la contrattazione collettiva del comparto Ministeri;

VISTO l'articolo 5 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2016 che individua il 1° gennaio 2017 quale data di inizio dell'operatività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2016 che stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2017, il trasferimento nei ruoli dell'ispettorato Nazionale del Lavoro del personale individuato dall'articolo 22, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016;

VISTO l'articolo 24 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in base al quale è previsto un periodo, non superiore a 24 mesi dalla data di avvio dell'operatività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, durante il quale le attività connesse al funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono svolte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche avvalendosi del personale ispettivo che, transitato nel ruolo dell'INL, continua a prestare servizio presso le sedi centrali dello stesso Ministero fino al termine del periodo di "avvalimento";

RILEVATO che il 31 dicembre 2018 è terminato il periodo di "avvalimento" delle strutture del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disposto dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016 sopra menzionato;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTO in particolare l'articolo 96 del CCNL Funzioni Centrali in base al quale sono specificamente confermate le disposizioni relative ai sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti CCNL concernenti le amministrazioni confluite nel comparto Funzioni Centrali;

VISTO il decreto n. 33 del 12 ottobre 2021 con il quale è stato adottato il "Piano triennale dei fabbisogni di personale" dell'Ispettorato nazionale del lavoro per il triennio 2021 – 2023;

VISTO l'articolo 22, comma 15 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'articolo 1, comma 1-ter del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di attivare, al fine di valorizzare le professionalità interne, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

RILEVATO, in particolare, che il comma 15 del sopra menzionato articolo 22 stabilisce che *"Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore."*

VISTO il decreto n. 824 del 15 dicembre 2020, con il quale è stata indetta, in applicazione del disposto dell'articolo 22 del D.Lgs. 75/2017, come modificato dalla L. 8/2020, la procedura selettiva interna, per titoli ed esami, riservata al personale di ruolo dell'INL, per la progressione dalla seconda alla terza area, fascia retributiva F1, per il numero complessivo di 95 posizioni di cui n. 46 posizioni nel profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, n. 45 posizioni nel profilo di funzionario area socio-statistico economica e n. 4 posizioni nel profilo di funzionario area informatica;

RILEVATO che sono pervenute n. 50 domande per la partecipazione alla procedura selettiva interna per il profilo professionale di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso;

VISTO il decreto n. 66 in data 8 febbraio 2021, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice e in particolare l'articolo 1, comma 3 in base al quale la Commissione è deputata, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissione alla procedura selettiva, alla preventiva disamina delle domande presentate;

VISTO il verbale n. 4/2021 della Commissione esaminatrice con il quale la Commissione stessa ha proceduto a deliberare, con riguardo alla progressione dalla seconda alla terza area, nell'ambito della selezione al profilo professionale di Funzionario Area amministrativa giuridico contenzioso, l'ammissione di n. 40 candidati, di cui n. 3 con riserva;

VISTO il decreto n. 442 dell'11 agosto 2021, con il quale si è proceduto ad integrare con un ulteriore componente la Commissione esaminatrice e a sostituire un componente dimissionario;

VISTA la graduatoria di merito relativa alla selezione per il profilo professionale di Funzionario Area amministrativa giuridico contenzioso, elaborata dalla Commissione esaminatrice, nella seduta del 28 ottobre

2021, ai sensi dell'art. 11 del Decreto n. 824/2020, sulla base del punteggio complessivo riportato dai candidati che hanno sostenuto le prove d'esame, risultante dalla somma del punteggio ottenuto nelle prove e del punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e nella quale sono inseriti i nominativi dei candidati secondo l'ordine di punteggio complessivo conseguito;

VISTO il verbale n. 20/2021 della Commissione esaminatrice, con il quale la stessa ha positivamente e definitivamente sciolto la riserva precedentemente posta all'ammissione alle prove selettive di n. 3 candidati e confermato il loro inserimento nella graduatoria di merito relativa al profilo professionale di Funzionario Area amministrativa giuridico contenzioso, approvata nella seduta del 28 ottobre 2021;

TENUTO CONTO che l'articolo 11, comma 2, del decreto n. 824/2020 prevede che a parità di punteggio trovano applicazione le disposizioni in materia di precedenza e preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

VISTO l'art. 11, comma 2, del decreto n. 824/2020, che attribuisce al direttore della Direzione centrale delle risorse umane, finanziarie e logistica, l'approvazione con proprio decreto delle graduatorie di merito;

ACCERTATA la regolarità dei lavori della Commissione esaminatrice;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione della graduatoria di merito relativa alla procedura di selezione interna per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, per la progressione dalla seconda alla terza Area, Fascia retributiva F1, profilo professionale di Funzionario Area amministrativa giuridico contenzioso, indetta con decreto n. 824/2020;

DECRETA

È approvata la graduatoria riportata nell'Allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, per la progressione dalla seconda alla terza Area, Fascia retributiva F1, profilo professionale di Funzionario Area amministrativa giuridico contenzioso.

Il personale collocato nelle 36 (trentasei) posizioni utili della suddetta graduatoria sarà inquadrato nell'Area terza, profilo professionale di Funzionario Area amministrativa giuridico contenzioso, fascia retributiva F1, del ruolo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro.

Il presente decreto è pubblicato sul portale istituzionale nella sezione Notizie/Progressioni verticali nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e sulla rete intranet dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana